

COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 27 giugno 2002

Modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 24 marzo 2003

Modificato con deliberazione C.C. n. 77 del 25 ottobre 2011

Modificato con deliberazione Commissario n.26 del 11 dicembre 2017

Modificato con deliberazione C.C. n.42 del 23 aprile 2019

Modificato con deliberazione C.C. n. 85 del 19 luglio 2019

Modificato con deliberazione C.C. n. 126 del 12 novembre 2019

Modificato con deliberazione C.C. n. _____

COMUNE DI PESCIA
Regolamento di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I

Salvaguardia della Sicurezza Urbana e dell'Igiene Pubblica

Art. 3 Comportamenti vietati

Art. 4 Altre attività vietate

Art. 5 Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 6 Rifiuti

Art. 7 Sgombero neve

Art. 8 Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi

Sezione II

Salvaguardia Ambientale

Art. 9 Manutenzione degli edifici

Art. 10 Disposizioni particolari per i proprietari di immobili

Art. 11 Disposizioni a salvaguardia del verde

Art. 12 Disposizioni sul verde privato

Art. 13 Disposizioni a salvaguardia delle acque interne

TITOLO III

OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I

Disposizioni Generali e Specificazioni

Art. 14 Disposizioni generali

Art. 15 Specificazioni

Sezione II

Occupazioni per Manifestazioni ed Attività Varie

Art. 16 Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni

Art. 17 Occupazioni con elementi di arredo

Art. 18 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 19 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art. 20 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

Art. 21 Occupazioni per traslochi

Art. 22 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Sezione III

Disposizioni Particolari per Attività Commerciali

Art. 23 Occupazioni con sedie e tavoli

Art. 24 Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 25 Occupazioni per esposizione di merci

Art. 26 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 Disposizioni generali

Art. 28 Lavoro notturno

Art. 29 Spettacoli e trattenimenti

Art. 30 Operazioni di trasloco

Art. 31 Luoghi privati

Art. 32 Strumenti musicali

Art. 33 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 Tutela degli animali domestici

Art. 35 Protezione della fauna selvatica

Art. 36 Divieti specifici

Art. 37 Custodia e detenzione dei cani

Art. 38 Conduzione dei cani

Art. 39 Animali molesti

Art. 40 Animali liberi

TITOLO VI

Art. 41 Vigilanza

Art. 42 Sanzioni

Art. 43 Entità delle sanzioni

Art. 44 Abrogazioni

VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare l'ordinata convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le singole disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al precedente comma e gli ordini emessi dagli agenti di Polizia Municipale od altri funzionari comunali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Ambito di applicazione

La disciplina regolamentare si applica a tutto lo spazio urbano in generale, in quanto considerato bene comune, ed in particolare:

- a) al suolo pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché alle vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) ai parchi, ai giardini pubblici ed al verde pubblico in genere;
- c) alle acque interne;
- d) ai monumenti ed ai beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche;
- e) ai luoghi dedicati al culto ed alla memoria dei defunti;
- f) alle facciate degli edifici e ad ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- g) agli impianti ed alle strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;

h) alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica o a tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I

Salvaguardia della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica

Art. 3 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza dei luoghi e delle persone e del decoro ambientale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti da soggetti autorizzati a tale scopo;
- b) danneggiare od imbrattare con scritte, affissioni e disegni i monumenti ed i beni artistici, culturali e religiosi in genere, gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, targhe viarie e piastrine dei numeri civici, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, impianti di segnaletica, cancelli, recinzioni, alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nei giardini pubblici e nei parchi, eccetto quelli destinati ed attrezzati allo scopo, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in tutti i luoghi dove venga recato effettivo pregiudizio al pubblico transito, anche pedonale;
- h) fissare: velocipedi; ciclomotori; motocicli; veicoli a braccia e simili; animali da tiro, da soma o da sella; con catene od altri mezzi a qualsiasi supporto improprio non all'uso destinato, quale a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: segnaletica, impianti stradali, arredo urbano in genere, pluviali, inferriate, cancellate, ringhiere, e similari, al di fuori della proprietà privata.
- i) lanciare acqua, farina, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
- l) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o di ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere;
- m) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
- n) collocare, sui veicoli in sosta in aree pubbliche o aperte al pubblico transito, volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere;
- o) praticare il volantinaggio o, comunque, la distribuzione di materiale pubblicitario, in prossimità o all'in-

terno di intersezioni stradali anche se al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;

p) eseguire qualsiasi operazione di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio;

q) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici, recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie degli ingressi;

r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, od essere causa,

in ogni modo, di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

s) fare uso di attrezzature e giochi per ragazzi, installati nei giardini e parchi pubblici, da parte di soggetti di età superiore a quattordici anni, ovvero utilizzarli in modo improprio.

2. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nel successivo comma, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità. Tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi quelli di seguito riportati:

1. lavare i veicoli;

2. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

3. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

4. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

5. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

6. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio alla circolazione e ostruendo le soglie di ingresso;

7. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

8. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

9. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

10. su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere, salvo le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura;

11. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;

12. l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga;

13. praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga;

14. raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti;

15. alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;

16. schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere;

17. lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;

18. imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;

19. scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oppure in giardini;
 20. soddisfare alla proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite, all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale o giardini;
 21. accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico o giardini ed adibire le panchine a giaciglio;
 22. anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a giardini pubblici, a verde residenziale, a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, fuori dagli orario di apertura al pubblico, se stabiliti e debitamente segnalati;
 23. porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
 24. calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
 25. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
 26. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio ivi compresi i laghetti e giardini;
 27. intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredo urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone, quali il getto pericoloso di cose;
 28. compiere atti offensivi della pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p.;
 29. occupare altre strutture e spazi pubblici con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete o dell'igiene;
 30. salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi, provocando pericolo per le strutture o per l'incolumità propria ed altrui;
 31. esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo;
 32. violazioni dell'art. 688 del codice penale e dell'art. 7, co. 15-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.
 33. utilizzare o abbandonare i carrelli della spesa su area pubblica; al proprietario, se individuato, sarà intimata la rimozione entro 3gg dal ritrovamento, pena l'applicazione di una sanzione;
- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 della L. n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:
1. le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubbliche o private, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
 2. l'area comprendente le vie Cornacchini, S. Policronio, piazza del Palagio, e delimitata dalle stesse, all'interno della quale si trova il museo Gipsoteca Libero Andreotti;
 3. l'area adiacente la biblioteca comunale e sue pertinenze entro 100 metri;
 4. il Parco fluviale e sue pertinenze;
 5. l'area comprendente le vie delle Cartiere, via B. Pasquinelli, piazza della Pace, e delimitata dalle stesse, all'interno della quale si trova il Parco di Pinocchio e Villa Garzoni;
 6. i Cimiteri, sue pertinenze e strade limitrofe;
 7. l'area comprendente le vie C. Battisti, via A. Nieri, piazza San Francesco, via di Boboli, via del Giocatoio, e delimitata dalle stesse, all'interno della quale si trova l'Ospedale;
 8. il parcheggio pubblico in piazza dei Fiori e area adiacente;
 9. l'area comprendente le vie G. Amendola, via Trieste, corso G. Matteotti, via Sismondi, via Padre Balducci, e delimitata dalle stesse, all'interno della quale si trova piazza Matteotti e giardini Nerja;
 10. l'area comprendente le vie Degli Alberghi, Salvo d'Acquisto, via del Castellare, e delimitata dalle stesse, all'interno della quale si trova il mercato dei fiori MEFIT;
 11. l'area adiacente la Stazione Ferroviaria, via Salvo D'Acquisto e loro pertinenze entro 100 metri;
 12. l'area comprendente le vie Cairolì, piazza Mazzini, via Turini, via Borgo della Vittoria, via Ricasoli, via L. Andreotti, via Buonvicini, piazza del Mercato, piazza XX Settembre, e delimitata dalle stesse, all'interno della quale viene svolto il mercato settimanale e varie manifestazioni storiche;
 13. l'area adiacente p.zza Pupilli (sede Azienda USL), p.zza Leonardo da Vinci (sede Agenzia delle Entrate), via Fiorentina (sede Azienda USL);
 14. l'area comprendente la Cattedrale e quelle di altre chiese nonché loro pertinenze entro 100 metri;
 15. tutte le aree adibite a verde pubblico.

Art. 4 Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti di qualsiasi natura od altri simili materiali ovvero ammassare qualsiasi oggetto ai lati delle case o innanzi alle medesime, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori o qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- c) annaffiare o pulire vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, procurando la caduta di acqua, foglie, terra od altro materiale sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie o simili, nonché al lavaggio di tende poste all'esterno di esercizi commerciali, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- e) svolgere operazioni di lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici.

2. In tutto il territorio comunale è consentito, salvo il rilascio di altre autorizzazioni, stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, anche quando gli oggetti stessi siano visibili dal suolo pubblico o aperto al pubblico, laddove i singoli regolamenti delle comunioni o dei condomini lo consentano, fatta eccezione per gli spazi pubblici vietati con ordinanza del Sindaco.

In ogni caso gli oggetti esposti di cui al comma 2 devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato stendere e appendere in occasione di manifestazioni pubbliche o istituzionali;
- b) è vietato stendere e appendere in Piazza Mazzini, via Borgo della Vittoria, via Amendola, viale Forti, Piazza XX Settembre, Piazza del Grano, via Garibaldi, piazza del Duomo, Piazza della Maddalena, via Cavour;
- c) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico, salvo che nelle zone da indicarsi con apposita ordinanza sindacale, nelle quali una maggiore sporgenza è resa necessaria da particolari esigenze dei luoghi medesimi e viene utilizzata per tradizione;
- d) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
- e) non devono produrre stillicidio;
- f) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

Art. 5 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei cortili condominiali od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone, nei corsi o specchi d'acqua e relative sponde o ripe nonché nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un apposito contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale

l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, e se necessario sui marciapiedi, appositi cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 6 Rifiuti

Ai fini dell'applicazione del seguente articolo regolamentare, si definiscono rifiuti ingombranti, quelli che, a causa del loro eccessivo peso o volume, non sono conferibili nei contenitori ordinari di rifiuti vari, dislocati sul territorio.

1. Se il fatto non costituisce reato e fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile, 2006 n. 152, e ss.mm.ii., per la Disciplina dello Smaltimento dei Rifiuti, a garanzia dell'igiene pubblica, del buon funzionamento dei centri di raccolta dislocati sul territorio ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani non ingombranti suddivisi per categorie, devono essere depositati nei contenitori appositamente collocati dall'azienda preposta al servizio.

2. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

3. E' vietato collocare i rifiuti solidi urbani nei contenitori di cui al comma 1, quando siano colmi, in modo da impedirne la corretta chiusura. E' altresì vietato il deposito di qualsiasi materiale all'esterno dei contenitori stessi.

4. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali sia prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. I rifiuti urbani costituiti da elettrodomestici, mobili, imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati presso i contenitori, né in altro luogo non destinato al conferimento dei rifiuti, salvo autorizzazione dell'azienda preposta.

6. Essi possono essere altresì conferiti direttamente presso l'azienda stessa o presso gli appositi centri di raccolta differenziata.

7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici o nelle immediate vicinanze, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

8. E' vietato depositare, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani o nelle immediate vicinanze, materiali di risulta provenienti da costruzioni e demolizioni.

9. E' altresì vietato spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.

10. Per le maggiori spese a carico del Comune, documentate dall'azienda concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento, derivanti dalla necessità di ricostituire tempestivamente il decoro urbano turbato dai comportamenti vietati, l'ufficio preposto si attiverà per il recupero coattivo a danno del trasgressore.

Art. 7 Sgombero di neve e ghiaccio

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili od altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
2. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili, quando possibile non interessando il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
4. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni.

Art. 8 Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e di prevenzione degli incendi, è vietato:
 - a) detenere nelle case di abitazione e nelle loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale od esercizio;
 - b) sparare mortaretti od altri simili apparecchi, ovvero gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
 - c) allestire barbecue o accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio e materiali simili, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque arrechino molestia al vicinato.
 2. Per ragioni di sicurezza e per evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.
- (3) Comma sostituito con deliberazione C.C. n.42 del 23 aprile 2019
- Sezione II

Salvaguardia ambientale

Art. 9 Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su strade, piazze, vicoli, o siano comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro costante manutenzione e al rifacimento delle coloriture, anche dei soli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono o di degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari di immobili, o l'amministratore del condominio, devono altresì assicurare la collocazione ed il mantenimento in buono stato di targhe e piastrelle indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario.

Art. 10 Disposizioni particolari per i proprietari di immobili

1. Ai proprietari o conduttori di immobili è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie, accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.

2. I proprietari di cortili, terreni, aree pertinenziali a fabbricati, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti, impedendo altresì la crescita di erba alta e di rovi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non invadano la sede stradale ad altezza inferiore a m. 5.

3. I proprietari di manufatti od aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50.

4. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto delle acque pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

Art. 11 Disposizioni a salvaguardia del verde

1. Fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento Comunale d'uso e tutela delle Aree Verdi", nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione o raccogliere erba, fiori o frutti;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria; c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse;
- e) coricarsi sulle panchine ed altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli.

2. I divieti di cui al comma 1., lettera b), si applicano anche nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, compreso il parco fluviale ed il greto del Pescia.

3) I divieti di cui ai punti alle lettere a) e c) del comma 1, si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

Art. 12 Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale d'uso e tutela delle Aree Verdi, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami nonché di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non compromettere la visibilità dei conducenti o costituire pericolo od intralcio per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 13 Disposizioni a salvaguardia delle acque interne

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali, a salvaguardia del patrimonio, dell'igiene pubblica e del decoro, nei torrenti, rii, fossi e simili è vietato:

- a) il getto, il deposito o l'immissione di rifiuti solidi o liquidi ovvero di qualsiasi altro materiale, anche non ingombrante;
- b) il transito con qualsiasi veicolo a motore, compresi fuori strada e veicoli da cross;
- c) l'accensione di fuochi e l'installazione, anche temporanea, con tende e simili, a fine di campeggio.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I

Disposizioni generali e specificazioni

Art. 14 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica concessione per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi pubblici;
 - b) le aree e gli spazi privati gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i marciapiedi;
 - b) i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fatto salvo quanto previsto al riguardo dal Codice della Strada, dal "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e dal Regolamento Comunale d'uso e tutela delle Aree Verdi, il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, indicati nel comma 2., è subordinato a preventivo parere dei competenti uffici tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, la compatibilità dell'occupazione e delle relative strutture con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

Art. 15 Specificazioni

1. Non sono soggette a concessione, ai sensi del "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre giorni.
2. Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito indenne e libero da qualsiasi struttura.
4. Le concessioni debbono essere tenute sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di vigilanza. In luogo del titolo originale può essere esposto apposito cartello recante gli estremi della concessione e la relativa scadenza.

Sezione II

Occupazioni per manifestazioni ed attività varie

Art. 16 Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il rilascio della concessione per l'occupazione con spettacoli viaggianti o in occasione di manifestazioni è subordinato alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, a copertura dei danni eventualmente provocati.
2. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 17 Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai

quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

3. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della strada in cui risiedono.

4. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo.

5. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, oltreché al rispetto dei vincoli architettonici e ambientali se esistenti.

Art. 18 Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice della Strada e dal Regolamento comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporanea mente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì esser e negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni o stendardi, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Se la collocazione di tali mezzi pubblicitari avviene sui pali della pubblica illuminazione, il concessionario è tenuto anche al rispetto delle specifiche disposizioni riportate nell'autorizzazione.

Art. 19 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché al competente Ufficio Tecnico Comunale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Nei casi di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, prima dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 20 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 20.

2. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 21 Occupazioni per traslochi

1. In caso di occupazione del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, utilizzati nelle operazioni di trasloco, l'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 22 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con quelle di cui all'art. 18, comma 3. La richiesta deve essere presentata

almeno tre giorni prima, salvo che l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, intenda derogare tale termine.

2. I luoghi per le occupazioni di cui al presente articolo sono individuati prioritariamente nelle aree di mercato, limitatamente ai giorni di svolgimento e compatibilmente con le esigenze dello stesso, nonché in Piazza Matteotti ed in prossimità delle aree pubbliche di parcheggio, eccetto Via Battisti, nel tratto antistante l'ospedale.

Sezione III

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 23 Occupazioni con sedie e tavoli

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata la concessione per l'occupazione delimitata di suolo per la collocazione di tavoli e sedie, a condizione che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri dettati in proposito dai competenti Uffici Comunali.

2. Quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavoli e sedie o simili arredi, la domanda deve indicarne il numero, nonché le modalità della loro collocazione.

3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere a carattere temporaneo o permanente come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non possono protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Le occupazioni possono essere rinnovate a domanda dei titolari interessati.

Art. 24 Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 25 Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, nel rispetto delle norme d'igiene, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Tale facoltà non si applica ai generi alimentari anche se confezionati .
2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli ambientali e architettonici. L'occupazione non può essere concessa se non sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. L'occupazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci non possono permanere sul suolo durante la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 26 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato

1. Le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale, che individua i posteggi fuori mercato ed indica le modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.
2. Non sono consentite occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato diverse da quelle individuate dal suddetto regolamento.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici Comunali o gli specifici servizi dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A.T., a seguito di istanza o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono idonei provvedimenti affinché chi esercita le suddette attività provveda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio, su motivata proposta degli Organi Tecnici di cui al comma 2., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, eccetto le normali macchine per ufficio o le attrezzature medico sanitarie.

Art. 28 Lavoro notturno

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia di emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23,00 e le ore 7,00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23,00 e le ore 7,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura dell'attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai competenti Servizi Tecnici Comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può essere esteso, con apposito provvedimento, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 29 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle autorizzazioni per l'esercizio di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti e i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore (23,00) 24,00 e le ore 7,00.

2. In particolari circostanze quali feste, cerimonie, celebrazioni e manifestazioni varie, che si svolgono all'aperto, l'Amministrazione può stabilire condizioni meno restrittive di quelle indicate al comma precedente.

3. Ai soggetti di cui al comma 1. è comunque fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e gli orari di limitazione di suoni e rumori, nonché di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 30 Operazioni di trasloco

1. Coloro che professionalmente provvedono ad operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali ed attività similari, devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.

2. Tali operazioni sono comunque vietate dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

Art. 31 Luoghi privati

1. Nei luoghi privati i cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

Art. 31 Luoghi privati

2. In particolare, è vietato utilizzare, all'interno delle abitazioni, prima delle ore 7,00 e dopo le ore 23,00, apparecchiature che producono rumori o vibrazioni udibili dai vicini.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati sempre con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Nelle aree esterne alle abitazioni non sono consentite attività rumorose, tali da determinare disturbo o molestia a i vicini, prima delle ore 8,00 (ore 9,00 nei giorni festivi) e dopo le ore 20,00 e nei seguenti intervalli:

- tra le 13,30 e le 15,30 nel periodo che va dal 01/04 al 30/09 di ogni anno

- tra le 13,00 e le 15,00 nel periodo che va dal 01/10 al 31/03 di ogni anno

4. Per l'esecuzione di lavori in locali a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. In tali casi, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale, i lavori non potranno essere eseguiti prima delle ore 8,00, (ore 9,00 nei giorni festivi) e protrarsi oltre le ore 20,00. L'esecuzione dei lavori è sempre vietata dalle ore 13,30 alle ore 15,30.4. Per l'esecuzione di lavori in locali a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. In tali casi, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale, i lavori non potranno essere eseguiti prima delle ore 8,00, (ore 9,00 nei giorni festivi) e protrarsi oltre le ore 20,00. L'esecuzione dei lavori è sempre vietata dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

Art. 32 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali, nelle abitazioni, dalle ore 13,30 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 33 Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di abitazioni, appartamenti, uffici, negozi, stabilimenti, nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, in alcun caso, superare la durata complessiva di quindici minuti primi.

TITOLO V

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 Tutela degli animali domestici

1. All'interno del territorio comunale ed in qualsiasi circostanza è vietato abbandonare o molestare gli animali domestici, anche randagi, nonché gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, ovvero provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
3. E' vietato trasportare animali nel bagagliaio delle autovetture qualora questo sia costituito da un vano chiuso e separato dall'abitacolo.
4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo.
5. E' vietata la detenzione di cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso ed in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla struttura di sanità pubblica veterinaria della Azienda Sanitaria Locale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

Art. 35 Protezione della fauna selvatica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migratoria, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di riacpriccio per terzi.

Art. 36 Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

3. E' vietato addestrare animali, ricorrendo a violenze fisiche quali percosse, immobilizzazioni, detenzione in spazi angusti e privi di luce naturale, privazioni del cibo o dell'acqua.
4. E' vietato mendicare esibendo o detenendo presso di sé cuccioli o animali con cuccioli od impiegando animali come attrattiva o richiamo.

Art. 37 Custodia e detenzione dei cani

1. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Per ogni cane in più all'interno dello stesso recinto, fatta eccezione per i cuccioli di età non superiore a sei mesi, la superficie comporta un aumento minimo di quattro metri quadrati.
3. All'interno del recinto ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo coperto rialzato dal suolo, di altezza non inferiore a quella del cane e di larghezza tale da consentire all'animale di potersi girare al suo interno.
4. La detenzione dei cani alla catena è consentita, o per le ore diurne o per quelle notturne, a condizione che la lunghezza della catena sia almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore a due metri. Nel caso in cui le condizioni ambientali non lo consentano, è consentita la detenzione dei cani con catena fissa di almeno quattro metri, fissata ad un'altezza da terra inferiore al metro.
5. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare le cucciolate, entro quindici giorni dalla nascita, alla struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale. Entro lo stesso termine, nel periodo precedente le operazioni di tatuaggio ed iscrizione all'anagrafe canina, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.
6. La detenzione di più di cinque cani, di età superiore a sei mesi, in un medesimo luogo, è soggetta a nulla osta del Sindaco, previo parere favorevole della struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 38 Conduzione dei cani

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, nelle aree pubbliche ed in quelle private soggette ad uso pubblico, i cani debbono sempre essere condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente destinati e appositamente individuati.
E' consentito condurre i cani senza guinzaglio, nel greto e sulle rive dei torrenti comunali.
Nel torrente Pescia di Pescia è consentito lasciare liberi i cani limitatamente alle seguenti aree:
 - sulla destra idrografica (lato ovest) del fiume Pescia, sia nel tratto che va dal Ponte Europa all'innesto dell'affluente Rio Dilezza che nel tratto a nord del ponte del Duomo fino all'innesto del Rio Bareglia
 - sulla sinistra idrografica (lato est), nel tratto a nord del ponte del Duomo fino all'innesto del Rio Bareglia.
2. E' consentito l'accesso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
3. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio e fatta eccezione per quelli che accompagnano persone inabili, in tutte le aree destinate ai giochi, opportunamente delimitate e segnalate.
4. L'accesso dei cani negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali è, di norma, consentito, eccetto negli esercizi in cui si vendono prodotti alimentari e fatta salva la facoltà del titolare di consentirlo. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposito cartello.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.

6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia debbono comunque evitare che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi le aiuole ed ogni altro spazio di uso pubblico.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 39 Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Qualora il disturbo della quiete dovesse perdurare, gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare al proprietario o al detentore la violazione di cui al precedente comma 1., diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 40 Animali liberi

1. Chiunque, in aree pubbliche, accudisca animali che vivono in libertà, deve provvedere al mantenimento igienico del luogo, evitando di gettare il cibo direttamente sul suolo ed asportando gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso, dopo ogni pasto.
2. E' sempre e comunque vietata la distribuzione di cibo ai piccioni selvatici.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 41 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Municipale in via principale, agli Organi di Polizia dello Stato, ai rimanenti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 42 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 43 del presente regolamento, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 25,00 ed il limite massimo di € 500,00.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui al precedente comma e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2/bis. Le spese di procedimento e di notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni, sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale.

3. I proventi delle sanzioni derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune.

4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione od autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

5. La violazione delle norme dell'art. 3, comma 1, lettera h) e comma 2 punto 33 e del Titolo III (artt. 14 – 26) comporta sempre l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione/prensione d'ufficio a carico del trasgressore/proprietario ove questi non vi provveda personalmente ed immediatamente o, comunque, entro l'eventuale termine imposto.

6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7. Se dalla violazione conseguono danni al Comune, il Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio Comunale competente può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, il ripristino dello stato dei luoghi o l'eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.

8. In caso di inadempimento, il Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio Comunale competente potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, avvalendosi di personale comunale o di ditta appositamente individuata, addebitando le spese agli interessati.

Art. 43 Entità delle sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

Min. €	Max €	P.M.R.	Norma violata
25,00	150,00	50,00	art. 3, c. 1, lettere f), g), n), o), p), q) s); art. 4, c. 1, c. 2; art. 5, c. 1, 4, 5, 9, 11; art. 7, c. 1, 2, 3; art. 8; art. 9, c. 3; art. 10, c. 1, 2; art. 11, c. 1, lettere c) (con veicoli non a motore), d), e); art. 15, c.4; art. 20, c. 2, 5; art. 21; art. 25, c. 2, 3; art. 33; art. 34, c. 2, 3, 5; art. 35, c. 3; art. 36, c. 1, 4; art. 37, c. 1, 2, 3, 4, 5; art. 38, c. 2, 3, 5, 6; art. 40, c. 1, 2; art. 38, c. 1, 4;
65,00	390,00	130,00	art. 3, c. 1, lettere d), e), h) i), m), r); art. 5, c. 2, 3, 7, 10; art. 10, c. 3; art. 11, c. 1, lettere a), b), c) (con veicoli a motore); art. 12, c. 3; art. 13, c. 1; art. 14, c. 1; art. 15, c. 3; art. 17, c. 1; art. 18; art. 19, c. 1; art. 20, c. 1, 4; art. 23, c. 1, 3; art. 24, c. 1; art. 25 c. 1; art. 27, c. 1; art. 30; art. 31; art. 32; art. 37, c. 6; art. 39, c. 1;
100,00	495,00	165,00	art. 3, c. 2 punto 33
80,00	500,00	160,00	art. 3, c. 1, lettere a), b), c), l); art. 3 c. 2 art. 6, c. 9; art. 9, c. 1; art. 10, c. 4; art. 27, c. 4; art. 28, c. 1; art. 29, c. 1, 3 (7)

1.bis Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- per la violazione dell'art. 6 c.1; c. 2; c.3; c.4; è prevista la sanzione (importo) pari a € 150,00
 - per la violazione dell'art. 6 c.5; c.6; c.7, c.8, è prevista la sanzione (importo) pari a € 500,00
 - In riferimento alla violazione dell'art. 3 comma 2, punto 33, nel caso in cui sia identificato il proprietario e questi non ottemperi alla rimozione entro gg. 3 dalla data dell'intimazione, sarà applicata la sanzione di € 300,00, saranno addebitate eventuali ulteriori spese di smaltimento sostenute dall'Amministrazione;
2. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune.
3. Con la violazione dell'art.3, comma 2, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n.14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n.48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia:
- ogni altra disposizione regolamentare, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili con le norme del presente Regolamento.